



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni
Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni
Culturali e dell'Identità
Siciliana



PARCO ARCHEOL
ISOLE EOLIE
Museo Luigi Bern



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Consiglio Nazionale delle Ricerche



RINNOVO CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Il **Parco Archeologico delle Isole Eolie** - partita IVA 03626510832 - rappresentato dal Direttore *pro tempore*, arch. Rosario Vilardo, nato a Messina il 06/11/1959, domiciliato per la carica in Lipari (Me), Via Castello 2, (di seguito denominato **PARCO EOLIE**);

E

L'Istituto per i processi Chimico-Fisici - Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - con sede in Messina - CAP 98158 - Viale Ferdinando Stagno d'Alcontres 37, rappresentata dal Direttore, dott. Onofrio Maragò nato a Vibo Valentia il 12/01/1973, (di seguito denominato **IPCF Messina**);

E

Il **Dipartimento STEBICEF** dell'Università di Palermo (di seguito STEBICEF), con sede a Palermo, in viale delle Scienze ed. 16, C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, dell'Università degli Studi di Palermo, rappresentato ai fini della presente Convenzione dal Direttore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino, il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso il Dipartimento su indicato, in carica per il triennio 2021/2024, giusto D.R. n 3956/2021 del 06.10.2021, prot. 97036, autorizzato alla stipula del presente Accordo,



dalla positiva espressione di parere del CdD nella seduta n. 04 del 09/05/2024, (di seguito denominato **STEBICEF**)

VISTO

- l'art 118 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di seguito denominato Codice, secondo cui il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali possono valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca; specificamente gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 114 (valorizzazione), 118 (promozione), 119 (conoscenza), del citato Codice;
- gli artt. 9 e 23 della L.R. 20/2000
- il Provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e I.S. DA 52/Gab del 5.04.2023 con cui è stato conferito all'arch. Rosario Vilardo l'incarico di Direttore del Parco Archeologico delle Isole Eolie, con durata di tre anni;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., a norma del quale le Amministrazioni



Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- VISTO l'Accordo di Collaborazione tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana per lo svolgimento di programmi di interesse istituzionale comune - Strategie per la Terza Missione/Impatto Sociale - Progettualità per la Valorizzazione del Patrimonio dei Beni Culturali (prot. 182937 - 20/11/2023 - Rep. contratti 4351/2023)
- la richiesta (prot. 632 del 5/04/2024) di **rinnovo della convenzione** triennale 2021-2023 prot. 24 del 8.01.2021 corredata dalla relazione delle attività di ricerca svolte in collaborazione tra il Parco Eolie, IPCF Messina e STEBICEF.
- Visto l'art. 10 della convenzione sulla durata e rinnovo

PREMESSO

- che è interesse del PARCO EOLIE, provvedere ad una maggiore conoscenza e valorizzazione del patrimonio archeologico del Museo e delle aree archeologiche del Parco anche attraverso la promozione di ricerche e studi tematici;

- che tutte le Parti vedono in una collaborazione sul piano scientifico e formativo una positiva sinergia in quanto la collaborazione si colloca nell'ambito dell'attività dei Laboratori di IPCF Messina e STEBICEF che si occupano anche dello studio delle materie prime impiegate per i manufatti di interesse archeologico e storico. La presente Convenzione consentirà ai gruppi di ricerca coinvolti di condurre indagini di natura archeometrica, spettroscopica e di rilievo 3D su reperti e manufatti selezionati in accordo con la direzione del PARCO EOLIE, seguendo le finalità all'art. 1. I dati ottenuti potranno essere utilizzati per la stesura di pubblicazioni scientifiche.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Il PARCO EOLIE, IPCF e STEBICEF convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore delle metodologie chimico-fisiche e digitali applicate ai Beni Culturali al fine di effettuare indagini sulle materie prime e sui materiali impiegati nella manifattura di oggetti archeologici e storici nonché rilievi 3D digitali attraverso il laboratorio Ar3digilab,



la facility ViSpa situati presso IPCF, ed attraverso la strumentazione ed i laboratori messi a disposizione da STEBICEF. La collaborazione prevede la condivisione di un programma di ricerca che dovrà precedere le attività di indagini, nel quale inserire le classi di materiali oggetto della ricerca e i reperti/campioni selezionati. Sarà compito di IPCF Messina e STEBICEF, rispettivamente per i settori di competenza, elaborare la documentazione necessaria che comprende elenchi, inventari, fotografie, rilievi, per svolgere le analisi non distruttive o microdistruttive e le elaborazioni 3D di particolari manufatti come sarà indicato nel programma di ricerca condiviso dalle Parti. Si conviene inoltre di stabilire un programma al fine di effettuare attività di divulgazione scientifica indirizzata alle scuole superiori e alle università.

Articolo 2 - Responsabili scientifici della Convenzione

PARCO EOLIE indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione la dott.ssa Maria Clara Martinelli, funzionario archeologo in servizio presso lo stesso Parco Eolie.

IPCF Messina indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione la dott.ssa Rosina Celeste Ponterio, ricercatore in servizio presso lo



stesso IPCF.

STEBICEF indica quale proprio responsabile scientifico della collaborazione la prof.ssa Maria Luisa Saladino, professore associato in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata e quindi approvata dalle Parti.

Articolo 3 - Protocolli aggiuntivi

I responsabili scientifici avranno il compito di elaborare progetti e programmi di ricerca che verranno condivisi tra le Parti attraverso appositi protocolli operativi nell'ambito dell'attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 4 - Personale, strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'altra Parte sotto la supervisione dei responsabili scientifici, sono individuati nell'allegato A alla presente Convenzione, di cui costituisce Parte integrante.



Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica e diritti di proprietà intellettuale

In generale, l'uso e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca e studio conseguiti nell'ambito della presente Convenzione saranno realizzati di comune accordo tra le Parti e coerentemente con gli obiettivi degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse. Nel caso di pubblicazione congiunta dei risultati di cui sopra, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dai responsabili scientifici della presente Convenzione.

Nel caso di pubblicazione dei materiali elaborati sia nel corso delle attività previste dalla presente Convenzione che alla cessazione della stessa, nel testo prodotto dovrà essere fatto esplicito riferimento alla presente Convenzione e alle persone fisiche collaboranti.

In ogni caso si stabilisce che:

- le Parti potranno conservare tutta la documentazione relativa alle analisi prodotte e i loro esiti in formato digitale.
- Le Parti restano egualmente titolari della proprietà dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito della presente Convenzione.



Articolo 6 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù della presente Convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il comune accordo scritto tra le Parti e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente Convenzione. I risultati acquisiti durante la ricerca si ritengono confidenziali fino alla loro pubblicazione.

Art. 7 - Regole di divieto uso nome e/o logo

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei Loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione della presente Convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.



Articolo 8 - Oneri connessi all'attuazione della Convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti, per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti.

Per IPCF Messina le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del CNR - Istituto per i processi Chimico-Fisici,

Per STEBICEF le attività saranno svolte nell'ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale che contraddistinguono gli ambiti scientifici del Dipartimento.

La presente Convenzione non comporta alcun onere per PARCO EOLIE, per IPCF Messina e per STEBICEF.

Articolo 9 - Copertura assicurativa

IPCF Messina e STEBICEF garantiscono la copertura assicurativa per il proprio Personale e per gli eventuali Studenti partecipanti alle diverse attività, in caso di infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Per ogni aspetto operativo, i gruppi di lavoro ed esterni che frequentano siti di competenza del PARCO EOLIE dovranno attenersi alle vigenti normative in merito a tempi, modalità e garanzie di sicurezza per



operatori. Il PARCO EOLIE garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 10 - *Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del PARCO EOLIE che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del PARCO EOLIE di IPCF e di STEBICEF, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il Personale di una delle Parti si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il Datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato Personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e



prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il Personale di IPCF e di STEBICEF partecipante alle attività e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del PARCO EOLIE, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 11 - Durata della Convenzione e procedure di rinnovo

La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di **tre anni**, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli Organi competenti delle Parti. Al termine della Convenzione il PARCO EOLIE, IPCF Messina e STEBICEF redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 12 - Recesso e risoluzione della Convenzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente



Convenzione ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle Parti attraverso PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla Parte di convenzione già eseguita.

Articolo 13 - *Trattamento dei dati personali*

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 14 - *Controversie*

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti convergono che il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Palermo.



Articolo 15 - Registrazione e spese

Il presente Atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Tutte le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte che dovesse richiederla.

Le imposte di bollo, di cui all' art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A" sono a carico di STEBICEF.

Art.16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni
Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni
Culturali e dell'Identità
Siciliana



PARCO ARCHEOL
ISOLE EOLIE
Museo Luigi Bern



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



Consiglio Nazionale delle Ricerche



Per: PARCO ARCHEOLOGICO DELLE
ISOLE EOLIE
IL DIRETTORE
Arch. Rosario Vilaro

Per: IPCF - MESSINA
Istituto per i processi chimico
fisici
IL DIRETTORE
Dott. Onofrio Maragò

Per: STEBICEF (Scienze e
Tecnologie Biologiche, chimiche e
farmaceutiche) dell'Università di
Palermo
IL DIRETTORE
Prof. Vincenzo Arizza

ALLEGATO A

1. SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE

IPCF

Edificio: Istituto per i processi Chimico-Fisici, viale Ferdinando Stagno d'Alcontres 37, Messina

Attrezzature fisse e portatili AR3DigiLab e facility ViSpa

Personale

nominativo: Rosina Celeste Ponterio

qualifica: Ricercatore

STEBICEF

Edificio: Scienze e Tecnologie Biologiche, chimiche e farmaceutiche) dell'Università di Palermo, viale delle Scienze ed. 17,

Attrezzature fisse e portatili

Attrezzature portatili: Spettrometro XRF, Spettrofotometro UV-vis, Spettrofotometro IR, Spettrofotometro FORS

Impianti fissi: Spettrofotometro IR, Spettrofotometro microIR, Diffrattometro XRD

Personale

nominativo: Maria Luisa Saladino

qualifica: professore associato

PARCO EOLIE

Edificio: Museo archeologico Luigi Bernabò Brea

via Castello 2, 98055 Lipari (ME)

Strumenti per la ricerca

classi di materiali di interesse storico e archeologico; biblioteca

Personale

nominativo: Maria Clara Martinelli

qualifica: funzionario direttivo

2. TEMI DELLA RICERCA

Analisi archeometriche e ricostruzioni 3D

1) Classe materiale ceramico

- "Rython" neolitico – ceramica tricromica inv. 8845

Il manufatto si conserva in frammenti e verrà ricostruito con grafica digitale

- Ricostruzione digitale del cratere di Ippolito (contrada Diana Tomba inv.) per confrontare le tecniche di conservazione

2) Classe materiale metallo

- crogiolo inv 4181 età del Bronzo

- manufatto in bronzo. Spillone con rondella raggiata. tomba 31 di Piazza Monfalcone.

Ausonio I. Analisi e ricostruzione digitale



3) classi materiali preziosi

- ambra nell'età del Bronzo da Salina – Portella e da Lipari- ex piazza Monfalcone tomba 31

Divulgazione e studio

1) Catalogo specchi dalla necropoli di contrada Diana - Lipari: analisi e rilievo digitale
“Giornata Artèscienza 2024”

2) ricostruzione frammento con barca dal Bothros di Eolie